

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili	135
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	142
5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	144
5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche <i>in loco</i> e di contraddittorio con i contribuenti	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	146
5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie	136
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	149

INTERROGAZIONI:

5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto	137
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	151

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti	141
--	-----

AVVERTENZA	141
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e il sottose-

gretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili.

Edoardo FANUCCI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto, pur facendosi opportunamente chiarezza in merito alla situazione di quanti hanno dimenticato di compiere taluni adempimenti meramente formali, si indica purtroppo come non sia possibile sanare la situazione di tali soggetti.

5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia per la risposta, che contribuisce a chiarire talune notizie di stampa, le quali risultavano assai poco tranquillizzanti, laddove invece le indicazioni fornite dal Sottosegretario consentono di rimettere ordine in relazione a tale problematica. Auspica

quindi che si proceda rapidamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto in materia, al fine di garantire un quadro normativo chiaro.

Si riserva inoltre di approfondire le ragioni della discrepanza tra i dati relativi ai nulla osta per l'esercizio degli apparecchi da gioco in essere al 31 luglio 2015 e quelli relativi al 31 dicembre 2015, ritenendo opportuno chiarire quali siano le motivazioni che hanno indotto gli operatori del settore a fare incetta di nulla osta, nonostante tale comportamento si rilevi sostanzialmente inutile, in quanto la riduzione dei predetti nulla osta prevista dalla legge di stabilità 2016 fa riferimento agli apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla considerazione da ultimo espressa dal deputato Paglia, sottolinea come anche il Governo si sia interrogato circa le ragioni che hanno indotto gli operatori del settore ad acquisire ulteriori nulla osta nell'ultima parte del 2015, condividendo la valutazione secondo cui tale comportamento si sia rivelato in realtà un « autogol » degli operatori stessi, probabilmente legata all'incertezza, in quella fase, circa il definitivo tenore delle norme della legge di stabilità su tali aspetti e al timore che le predette norme potessero risultare ancor più restrittive relativamente alla riduzione degli apparecchi da gioco.

Rileva infatti come l'acquisizione di un numero eccessivo di nulla osta risulti del tutto inutile, sia in quanto non è possibile gonfiare il mercato degli apparecchi da gioco, sia in quanto essa non appare congruente con il vigente quadro normativo in materia.

5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche *in loco* e di contraddittorio con i contribuenti.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale

affronta il problema concernente il fatto che, in molti casi, l'Agenzia delle entrate ha proceduto, in relazione alla compravendita di numerosi immobili, senza alcun contraddittorio con i soggetti interessati e senza procedere ad alcuna verifica diretta sugli immobili, a ricalcolare autonomamente il valore di vendita dei medesimi immobili oggetto di compravendita, rideeterminando conseguentemente anche l'ammontare l'imposta di registro dovuta in relazione alle predette compravendite. Rileva, al riguardo, come la vicenda sia stata oggetto di numerosissime denunce, nonché di diversi servizi della trasmissione televisiva Striscia la Notizia.

Considera pertanto anomalo come solo a seguito di tali denunce l'Agenzia delle entrate abbia provveduto a emanare una specifica circolare in materia per correggere il comportamento distorto seguito in materia dai propri uffici. Ritiene inoltre fondamentale chiarire come ci si intenda regolare per quanto riguarda i casi precedenti all'emanazione della predetta circolare.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara soddisfatto per la completezza della risposta, ma non per le soluzioni ivi indicate. Sottolinea infatti come le proteste emerse in tale materia e la successiva decisione dell'Agenzia delle entrate di emanare una circolare in merito dimostrino la fondatezza della problematica evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo. In tale contesto considera positivamente il fatto che l'Agenzia abbia riconosciuto l'esigenza di apportare correttivi all'atteggiamento degli uffici rispetto alla rideterminazione del valore degli immobili oggetto di compravendita, invitando tuttavia tutti i deputati a considerare con attenzione l'esigenza di intervenire anche attraverso un atto legislativo, riservandosi al riguardo di presentare una specifica proposta di legge. Ritiene, infatti, che sia fondamentale assicurare, in questo come in altri

casi, un'adeguata interlocuzione tra il fisco e i contribuenti, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente e in armonia con le indicazioni della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ringrazia per la risposta, rilevando tuttavia come la revisione della disciplina secondaria vigente in materia, avviata dalla Banca d'Italia, cui fa riferimento la risposta stessa, confermi l'esigenza di un intervento correttivo in merito alla raccolta di risparmio da parte di cooperative non bancarie. In tale quadro sottolinea come, anche nel caso specifico affrontato dall'interrogazione, sia stata operata un'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico di dimensioni molto rilevanti, determinando danni assai gravi nelle aree territoriali interessate. Segnala infatti come, sebbene si preveda la restituzione ai risparmiatori del 50 per cento delle somme raccolte presso i soggetti prestatori, nessun ristoro sia invece previsto in favore dei soci delle cooperative coinvolte. In tale contesto ritiene che la vicenda oggetto dall'atto di sindacato ispettivo evidenzia la sostanziale assenza di controlli in merito.

Prende quindi atto della risposta, ribadendo la gravità del problema, che ha determinato conseguenze dannose particolarmente significative per molti cittadini, ed evidenziando l'esigenza di individuare una soluzione efficace al riguardo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carla RUOCCO (M5S) replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, la quale elude completamente il quesito posto della sua interrogazione, rendendo evidente come il Governo, anziché intervenire per ripristinare la legalità gravemente violata dai comportamenti posti in essere dal Presidente della CONSOB nella vicenda segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, giustifica tale condotta attraverso un'interpretazione distorta delle norme. In particolare critica aspramente la palese intenzione dell'Esecutivo di interpretare in maniera strumentale la disciplina in materia di incompatibilità tra incarichi e di conflitti di interessi per avallare tali comportamenti ed evitare di assumere idonei provvedimenti. Sottolinea quindi come occorra individuare un organo cui spetti la responsabilità di intervenire in casi, come quello evidenziato dall'interrogazione, di palese violazione delle norme vigenti, che risulta ancora più grave in quanto si tratta di una questione di poltrone.

Nel sottolineare come sia completamente diversa la sorte dei cittadini che non occupano posizioni di potere, i quali, qualora commettano infrazioni ben più lievi, vengono immediatamente perseguiti, si riserva di approfondire la grande mole di date ed elementi forniti in modo del tutto disorganico nella risposta, preannunciando fin d'ora l'intenzione di approfondire la questione posta dalla sua interrogazione.

In particolare, stigmatizzando il passaggio della risposta stessa, nel quale il Governo afferma che la CONSOB non avrebbe competenze ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e della dichiarazione di decadenza dall'incarico nei confronti di ex dipendenti, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di continuare a seguire la vicenda, senza alcuna incertezza o arretramento, anche attraverso la proposizione di ulteriori atti, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti e di giungere alla loro sanzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 3462 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3462, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

Sottolinea altresì come la predetta Analisi tecnico-normativa segnali che l'Accordo può rappresentare una delle basi per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia.

In tale ambito ricorda inoltre che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle

disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea, attraverso un elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria (cosiddetti Paesi *white list*), previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Al riguardo rammenta che il citato articolo 168-bis del TUIR è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, il quale ha sostanzialmente rifiuto tale disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale a sua volta, all'articolo 11, comma 4, lettera c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia stabilito l'elenco dei predetti Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, illustra l'articolo 1, il quale individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.

La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali e all'imposta sul patrimonio.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo, mentre l'articolo 5, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.

In particolare, illustra il paragrafo 1, il quale prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio.

Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di in-

formazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, « *Anstalten* ». Peraltro, ai sensi della lettera *b*) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.

Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio ovvero di interrogare persone o esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai

fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.

Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:

la richiesta non è conforme all'Accordo;

la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, illustrato in precedenza.

Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.

In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o

altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dagli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 12 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 13 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che esso entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.

Il paragrafo 2 specifica inoltre che l'Accordo avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari, e a partire dalla stessa data; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto sempre a partire dalla data di entrata in vigore, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8

per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In tale contesto la Relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che l'attuazione dell'Accordo può aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, ipotizzando al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione e la conseguente emersione di maggiore base imponibile comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.

Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e poi all'audizione informale dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 maggio 2016.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.

ALLEGATO 1

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Pelillo ed altri chiedono quale sia la procedura per sanare gli obblighi formali non adempiuti, ovvero la presentazione della documentazione attestante la fine del tirocinio dei revisori contabili e della domanda di iscrizione all'albo dei revisori legali, al fine di procedere all'iscrizione all'albo dei revisori medesimi.

Al riguardo, occorre premettere che il Decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2016, disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale da revisore legale, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Tale disposizione primaria prevede che il regolamento interministeriale di attuazione, recentemente adottato, definisca, in particolare:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

Pertanto, esula dall'applicazione del regolamento *de quo* – ed avrebbe inevitabilmente assunto profili di illegittimità – la disciplina concernente altre fattispecie, quali lo svolgimento del tirocinio triennale e gli adempimenti richiesti per l'accertamento del regolare tirocinio, già oggetto di precedente regolazione secondaria in attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010.

Quanto all'eventuale riconoscimento « a posteriori » di un periodo di tirocinio professionale occorre ribadire che l'attuale quadro normativo in materia di revisione legale osta allo svolgimento di periodi di pratica svolti in difetto della formale iscrizione nel relativo Registro, istituito per gli aspiranti revisori contabili (oggi legali) ininterrottamente fin dal 1997. L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce, infatti, che « Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro ».

Risulta conseguentemente abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2000, il quale consentiva all'atto dell'iscrizione, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, l'accertamento di un periodo di tirocinio svolto anteriormente all'iscrizione.

Tale assetto, volto a prevedere un percorso formativo *ad hoc* per coloro che aspirano ad esercitare la revisione legale, si giustifica sia in ragione della maggiore specificità e professionalità imposta dalle

norme comunitarie per la pratica della revisione – pratica che non è automaticamente sovrapponibile all'attività svolta dal dottore commercialista, come autorevoli organi giurisdizionali hanno avuto modo di riconoscere, sia soprattutto in ragione dell'ormai conclamato disallineamento tra i periodi di pratica professionale. Non pare, infatti, inopportuno evidenziare il diverso orizzonte temporale in cui si svolge il tirocinio da dottore commercialista (18 mesi, come introdotto a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012), rispetto al tirocinio da revisore legale, la cui durata minima è fissata in 36 mesi per espressa previsione della direttiva europea 2006/43/CE.

Eventuali eccezioni al quadro sopra delineato, oltre a non trovare alcun idoneo riferimento normativo, comporterebbero inevitabilmente una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno svolto un tirocinio da revisore secondo le modalità e le forme previste dall'Ordinamento, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti, e chi, invece, fonda il diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali sul presupposto di poter vedere riconosciuto un tirocinio anche a posteriori, mediante presentazione di una mera « autocertificazione », e al di fuori di ogni

potere di vigilanza *in itinere* da parte dell'Autorità pubblica in ordine al corretto svolgimento del tirocinio medesimo.

Premesso quanto sopra, si ritiene che nel caso prospettato nel quesito posto dall'interrogante, ossia nell'ipotesi in cui un aspirante revisore legale abbia svolto un periodo di pratica professionale opportunamente certificato quale dottore commercialista, si sia abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e intenda iscriversi presso il Registro dei revisori legali, ciò non può che avvenire nel rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente, ivi incluso lo svolgimento di un regolare tirocinio da revisore legale, documentabile attraverso specifico attestato di compiuto tirocinio rilasciato dall'Amministrazione competente.

Con riferimento, infine, alle procedure da osservare per la sanatoria di eventuali obblighi normativi non adempiuti in materia di tirocinio, non può che farsi rinvio alle ordinarie procedure previste dal decreto ministeriale n. 146 del 2012, le cui disposizioni disciplinano, senza apparenti lacune normative, tanto le modalità di iscrizione ed il contenuto proprio del tirocinio da revisore, quanto le modalità con le quali un soggetto, nel presupposto che risulti regolarmente iscritto, può sanare l'eventuale inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti ed i relativi limiti temporali.

ALLEGATO 2

5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al piano di riduzione del numero di apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

Al riguardo, va premesso che il comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia disciplinata « la riduzione proporzionale, in misura non inferiore » sottolineo non inferiore, « al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015 ».

Di conseguenza confermo che, essendo 378.109 le macchine attive al 31 luglio 2015, gli effetti della riduzione minima « non inferiore al 30 per cento » prevista dalla legge, saranno tali da portare progressivamente, « a partire dal 1° gennaio 2017 » e non oltre il 31 dicembre 2019, gli apparecchi a un numero non superiore a 265 mila.

La norma citata fa riferimento a una data certa (il 31 luglio 2015) e, quindi, anche a un numero certo di apparecchi (378.109); pertanto, numeri diversi, inferiori o superiori, che fossero stati raggiunti in data successiva, non potranno mai costituire un diverso e superiore punto di riferimento per applicare la riduzione prevista dalla legge.

L'Agenzia applicherà alla lettera tale disposizione normativa.

Relativamente alla considerazione degli Onorevoli interroganti: « per chiarire che la base di calcolo era costituita dagli apparecchi operanti non più dal 31 luglio 2015, ma al 31 dicembre 2015 », l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che nessuna « circolare » è stata mai emanata per disciplinare la riduzione prevista dal citato comma 943; ne poteva essere altrimenti considerato che lo stesso comma demanda tale compito a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Presumibilmente, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla nota n. 36179 del 12 aprile 2016, con la quale l'Agenzia delle dogane ha disciplinato le modalità applicative del comma 922 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015, secondo cui « a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per apparecchi... che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio ».

È opportuno a questo punto chiarire che per nullaosta rilasciati si intende il numero di apparecchi disponibili nel mercato non tutti operanti, per esigenze o del mercato o per esigenze di manutenzione.

La stima media degli apparecchi in manutenzione è intorno al 10 per cento del parco macchine, il che comporta che gli apparecchi effettivamente operativi, ovvero a disposizione dei giocatori, sono costantemente di numero inferiore a quello dei nullaosta rilasciati.

Dal 1° gennaio 2016 nessun nuovo nullaosta può essere ed è stato rilasciato,

l'amministrazione ha dovuto registrare il numero dei nulla osta richiesti entro il 31 dicembre 2015 ai fini della esclusiva sostituzione dei nulla osta (data quest'ultima, necessaria in quanto le nuove regole previste dalla legge di stabilità 2016 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016) ma non ai fini della riduzione che resta regolata come sopra descritto.

La procedura straordinaria prevista dalla circolare del 12 aprile 2016, è stata messa in atto al fine di garantire la piena operatività della norma contenuta nel comma 918, di adeguamento al nuovo *payout* (non inferiore al 70 per cento).

L'incremento del 10 per cento cui si fa riferimento nell'interrogazione risponde alle esigenze della fase di adeguamento dal vecchio al nuovo *payout* e non presuppone, comunque, la contemporanea operatività di tutti gli apparecchi dotati di nullaosta.

Quindi, il comma 943 della citata legge 208 del 2015 fa riferimento agli « appa-

recchi attivi alla data del 31 luglio 2015 » mentre il comma 922 prevede il blocco dei nuovi rilasci al 31 dicembre 2015.

In definitiva, in base alle norme di legge, l'Amministrazione segue due percorsi paralleli dettati dalla legge di stabilità: quello della riduzione delle macchine che sarà commisurata al numero delle stesse al 31 luglio 2015 (378.109 apparecchi) e avrà inizio a partire dal 2017 e quello del « tetto » al rilascio di nuovi nullaosta per l'anno 2016, che non permetterà più alcun incremento di nulla osta rispetto a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2015 registrati in 418.210. Possiamo parlare di un eccesso di precauzione degli operatori che si sono cautelati con un numero eccessivo di nulla osta che non saranno tutti utilizzati.

La conclusione è che se permangono i nulla osta richiesti dagli operatori al 31 dicembre (che si ridurranno a seguito delle variazioni di mercato e delle esigenze di manutenzione) la riduzione complessiva supererà sensibilmente il 30 per cento.

ALLEGATO 3

5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche *in loco* e di contraddittorio con i contribuenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai recenti servizi trasmessi dal programma televisivo « Striscia la Notizia » in cui si denuncia che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate hanno contestato ai contribuenti negli avvisi di rettifica i valori di vendita di alcuni immobili in maniera arbitraria ed in assenza di qualsiasi verifica *in loco* e contraddittorio con il contribuente.

Gli Onorevoli evidenziano altresì che con successiva circolare del 28 aprile 2016, anche sulla base del clamore suscitato dalla trasmissione, l'Agenzia delle entrate avrebbe fornito indicazioni agli uffici sul *modus operandi* in relazione a tali accertamenti immobiliari, improntato ad una effettiva ricognizione dell'immobile, corredata da documentazioni visive, nonché ad un confronto preventivo con il contribuente. Nel contempo, la stessa Agenzia avrebbe dichiarato di aver dato mandato all'Avvocatura dello Stato per citare in giudizio i responsabili della trasmissione televisiva.

Ciò posto, gli Onorevoli interroganti chiedono che siano annullati in autotutela gli avvisi di accertamento emanati in difformità alle predette linee guida, nonché siano adottate conseguenti sanzioni nei confronti dei dirigenti degli Uffici per le violazioni compiute.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

In merito alle ripetute affermazioni secondo cui la pretesa scarsa qualità degli accertamenti sarebbe diretta conseguenza dell'obiettivo monetario assegnato ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate, per ciò

stesso indotti all'emanazione indiscriminata di un gran numero di atti impositivi infondati, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno precisare che per il raggiungimento dell'obiettivo monetario rilevano solo le riscossioni a titolo definitivo, cioè le somme che non sono più in alcun modo *sub iudice*, o perché la legittimità del prelievo è stata accertata dai giudici tributari con sentenze passate in giudicato o perché essa è stata riconosciuta dallo stesso contribuente con la sua adesione all'accertamento (in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) o mediante conciliazione nell'eventuale giudizio tributario (ai sensi degli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) o, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, attraverso la mediazione tributaria (a norma dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Peraltro, giova sottolineare che l'obiettivo monetario in questione, è stato espunto tra quelli rilevanti ai fini del calcolo degli incentivi economici del personale a decorrere dell'anno 2015 per effetto di una scelta politica che ha determinato la conseguente modificazione della convenzione MEF-AGENZIA ENTRATE 2015/2017, rispetto all'impianto adottato sul punto nelle precedenti convenzioni ininterrottamente succedutesi fino al 2014.

Per quanto concerne, invece, l'autonomia iniziativa assunta dall'Agenzia delle Entrate di sottoporre al vaglio delle competenti Autorità giudiziarie, assunta con

l'autorevole parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Agenzia delle Entrate ha risposto allo scrivente Ministero che, lungi dal voler mortificare o comprimere il diritto di cronaca, scaturisce dalla necessità di tutelare l'immagine dell'Agenzia stessa e dei suoi 40.000 circa dipendenti, garantendo a questi ultimi di poter adempiere ai propri compiti istituzionali in un clima di sicurezza e di apprezzamento del proprio lavoro.

In ordine alla richiesta di adottare « misure per sanare gli abusi commessi in precedenza, tra cui l'annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica non conformi alle prescrizioni di cui alla circolare del 28 aprile 2016 », gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, in particolare, alle indicazioni contenute nella circolare n. 16 del 28 aprile 2016 con riguardo all'imprescindibilità del contraddittorio preventivo con il contribuente ed all'opportunità di effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto di compravendita.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo che disciplina l'attività di accertamento ai fini dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è generalmente costituita « dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ... ».

Il successivo articolo 51 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al comma 2 precisa che per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari « ... si intende per valore il valore venale in comune commercio », mentre al comma 3 dispone che « ... l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe

caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni ».

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al comma 2 dispone che « l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso ».

Il successivo comma 2-bis prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma ».

Dalle richiamate disposizioni non emerge un obbligo per l'Ufficio di eseguire un sopralluogo presso l'immobile o redigere una perizia di stima, quali condizioni per la validità dell'atto impositivo.

Né tale obbligo si desume dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito concernente i presupposti per la rettifica del valore dichiarato o la motivazione indicata dell'avviso di rettifica e liquidazione.

Per quanto concerne il contraddittorio preventivo con il contribuente, la Corte di Cassazione, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 emessa a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: « Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei di-

ritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito ».

Ne consegue che le affermazioni contenute nella circolare non possono che essere lette in termini di indicazioni operative destinate agli Uffici dell'Agenzia (a valere, in particolare, per l'attività di accertamento posta in essere a partire dall'anno in corso), basate su valutazioni di opportunità volte a corroborare le motivazioni degli atti e non ad individuare precisi obblighi giuridici.

In altri termini, con la circolare n. 16 del 2016, l'Agenzia ha inteso chiamare gli Uffici, nello svolgimento dell'attività di accertamento in esame, ad uno sforzo motivazionale supplementare rispetto a quanto richiesto dalla normativa che — come evidenziato nella premessa dello stesso documento di prassi — valga a ridurre i margini di conflittualità con i contribuenti, nell'ottica di una positiva evoluzione del rapporto fisco-contribuente, sempre di più basato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione.

Infatti, da tempo l'Agenzia, in punto di prassi, manifesta un costante atteggiamento di favore per il contraddittorio con il contribuente, riconosciuto come valore da perseguire non solo a beneficio di quest'ultimo ma anche nell'interesse della proficuità e sostenibilità delle stesse risultanze del controllo. L'utilità e la generale opportunità del contraddittorio, allo scopo di realizzare una costruttiva e equilibrata dialettica con il contribuente, assume infatti, nella prassi dell'Agenzia, una indubbia valenza sotto il profilo degli stessi principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Anche la circolare di programma n. 25/E del 2013 evidenziava che « la qua-

lità e l'efficacia dell'attività di controllo dipendono, infatti, da una selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell'analisi del rischio, nonché da un'adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, sarà possibile realizzare in tempi più rapidi non solo la definizione della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute ».

Ed in senso conforme si è espressa anche la circolare di programma n. 25/E del 2014, chiarendo come « un adeguato confronto con il contribuente consente, da un lato, di rendere lo stesso partecipe, in modo tangibile e trasparente, dello sforzo che l'Agenzia quotidianamente persegue, di esercitare i compiti istituzionali ad essa affidati in un contesto di leale collaborazione e buona fede, dimostrando capacità di ascolto, professionalità e chiarezza nelle spiegazioni... ». Dall'altro, « la partecipazione del cittadino al procedimento di accertamento mediante il contraddittorio,... permette all'ufficio di individuare con maggiore attendibilità la sussistenza dei presupposti dell'atto in corso di definizione, con effetti positivi diretti sull'affidabilità dei controlli ».

Tale apertura nei riguardi del contribuente è rafforzata nella circolare di programma del 2016, che spinge gli uffici ad adottare un approccio verso il cittadino, in linea con le disposizioni normative che inaugurano un nuovo corso di rapporti con il contribuente.

Ciò stante, non sono ravvisabili negli avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in assenza di preventivo contraddittorio o sopralluogo, vizi di legittimità tali da esigere l'annullamento in autotutela degli atti medesimi.

L'annullamento dell'atto, invero, potrà costituire oggetto di valutazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate laddove, anche sulla base degli elementi eventualmente adottati dal contribuente in sede amministrativa o giudiziale, emerga una sostanziale infondatezza della pretesa.

ALLEGATO 4

5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Gebhard ed altri – in relazione alla crisi di due cooperative del Nord-Est (*Coop Ca e Coop Operaie Trieste*) che ha determinato ripercussioni sui soci dai quali dette cooperative avevano raccolto risparmio nella forma del « prestito sociale » – chiedono quali azioni si intendano intraprendere per dare sicurezza ai risparmiatori che affidano i propri soldi alle cooperative.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha precisato che la questione sollevata riguarda la materia della raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari, disciplinata dall'articolo 11 del Testo Unico Bancario, dalla delibera del CICR del 19 luglio 2005 (integrata dalla successiva delibera del 22 febbraio 2006) e dalle vigenti Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo 2; aggiornamento di marzo 2007).

Sulla materia l'Ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia esclusivamente competenze regolamentari di rango secondario (attuative delle delibere del CICR) e non anche poteri di verifica del rispetto delle disposizioni da parte di soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari vigilati, quali sono le citate cooperative. Tali poteri di verifica rientrano nell'ambito della vigilanza cooperativa disciplinata, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 220 del 2002 e, per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dalle rispettive leggi regionali.

Pertanto, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, ha posto in consultazione una revisione della disciplina secondaria contenuta nelle citate

Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

La consultazione si è conclusa lo scorso 18 gennaio; i commenti pervenuti sono al vaglio dell'istituto in vista dell'emanazione delle relative disposizioni.

L'intervento in questione ha l'obiettivo di rafforzare i presidi a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche e si colloca entro i margini di manovra consentiti dalle fonti normative di rango superiore (TUB e delibere del CICR).

Nell'ambito della disciplina sulla raccolta del risparmio effettuata da società cooperative nella forma di « prestito sociale », la revisione normativa ha introdotto alcune modifiche finalizzate a rafforzare la garanzia patrimoniale e ad accrescere la consapevolezza dei risparmiatori che prestano il proprio denaro a soggetti non bancari. A tali fini, le disposizioni poste in consultazione:

- 1) precisano le caratteristiche finanziarie e contrattuali delle garanzie prestate da soggetti vigilati e quelle degli schemi di garanzia costituiti in ambito cooperativo, necessarie affinché le cooperative con più di 50 soci possano raccogliere fondi presso i propri soci per un ammontare compreso tra il triplo e il quintuplo del patrimonio. Inoltre, al fine di scongiurare comportamenti elusivi che potrebbero comportare un sostanziale superamento dei suddetti limiti e una conseguente riduzione della tutela patrimoniale dei soci-risparmiatori, tali disposizioni introducono un divieto per le cooperative di prestare a loro volta

contro-garanzie o altre forme di collaterizzazione a fronte delle garanzie ricevute;

2) stabiliscono – nell'intento di evitare aggiramenti della normativa resi possibili attraverso il compimento di operazioni con le altre società del gruppo che il valore del patrimonio della cooperativa da assumere a riferimento ai fini del rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta presso i soci (da tre a cinque volte il patrimonio) è quello risultante dal bilancio consolidato o quello individuale rettificato degli effetti derivanti dalle operazioni intra-gruppo nel caso in cui la società non abbia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

3) introducono alcune misure di trasparenza come l'obbligo per le società cooperative di includere nella nota integrativa di bilancio e nelle relazioni semestrali informazioni concernenti l'ammontare della raccolta in essere, l'identità del garante e le caratteristiche della garanzia

nel caso in cui l'ammontare della raccolta superi il triplo del patrimonio, il valore aggiornato delle eventuali garanzie reali finanziarie e un indice di struttura finanziaria (dato dal rapporto tra capitale più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato) utile a evidenziare situazioni di squilibrio finanziario della società.

Inoltre, la revisione normativa si propone di chiarire il concetto di « raccolta a vista » rilevante ai fini del rispetto dell'articolo 11 TUB che vieta la raccolta a vista a tutti i soggetti diversi dalle banche e, dunque, anche alle società cooperative che effettuano il prestito sociale. In particolare, in base alle disposizioni poste in consultazione la raccolta di fondi è a vista anche quando, pur essendo previsto un obbligo per il prestatore di dare un preavviso di almeno 24 ore, alla società che raccoglie i fondi è attribuita la facoltà di restituirli al momento della richiesta o prima di 24 ore dal preavviso.

ALLEGATO 5

5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08579 l'onorevole Carla Ruocco ed altri chiedono quali iniziative la CONSOB abbia posto in essere al fine di accertare la presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di incompatibilità applicabili al personale della CONSOB, in relazione alla posizione del dottor Gaetano Caputi, sia nel corso del suo rapporto di lavoro presso la CONSOB, che successivamente, alla cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

Al riguardo, sentita la Consob, si fa presente quanto segue.

Il dottor Gaetano Caputi è stato Segretario Generale della CONSOB dal 7 aprile 2011¹ al 14 settembre 2011² e, successivamente, Direttore Generale della medesima Autorità dal 15 settembre 2011³ al 12 gennaio 2015⁴. Egli è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione della *Difesa Servizi S.P.A.*, in ragione dell'attività all'epoca svolta presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 10 febbraio 2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 17 febbraio 2011). Con nota in data 21 marzo 2011, dopo

aver preso parte solo alla seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, egli ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla citata carica, prima che l'organo di amministrazione potesse mai concretamente operare assumendo qualsivoglia determinazione gestoria e strategica o anche solo prendendo cognizione di questioni di propria competenza di carattere gestorio o strategico.

Per il predetto incarico il dott. Caputi non ha percepito, né era previsto, alcun compenso. All'atto dell'assunzione in Consob anche questo incarico, cessato come detto, è stato portato a conoscenza della Commissione.

In relazione allo « status di socio delle società di consulenza GECO s.r.l., GE.CO.RE s.r.l. e GLM s.r.l. », si evidenzia quanto segue.

La società GLM s.r.l., non ha mai operato e già alla data del 27 maggio 2011, inattiva, è stata posta in liquidazione ed il dottor Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari al 10 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 1.000, come comunicato all'Amministrazione.

Quanto alla società *General Consulting s.r.l.* va rilevato che la citata società già da tempo inattiva, alla data del 27 maggio 2011 era in liquidazione ed il dottor Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari al 4,2 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 5.000, come comunicato all'Amministrazione.

¹ Delibera n. 17744 del 6 aprile 2011.

² Assicurando, dal 7 luglio del 2011 anche lo « svolgimento delle mansioni di Direttore Generale, senza assegno di reggenza, fermo restando l'incarico di Segretario Generale » (Delibera 17858 del 7 luglio 2011).

³ Delibera 17930 del 15 settembre 2011.

⁴ Delibera 19095 del 12 gennaio 2015.

Con riferimento alla società *GE.CO.RE. s.r.l.* si evidenzia che la citata società, da tempo inattiva, costituita al fine di costruire e gestire un immobile ad uso residenziale non per finalità di rivendita, locazione o affidamento ad altro titolo a terzi, già alla data del 27 maggio 2011 era posta in liquidazione ed il dott. Gaetano Caputi aveva provveduto a cedere la partecipazione già detenuta pari allo 0,84 per cento del capitale sociale, per un valore di euro 1.000, come comunicato all'Amministrazione.

Con riguardo alla presunta incompatibilità in relazione all'incarico rivestito dal dottor Gaetano Caputi di componente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, si rileva che nessun profilo di incompatibilità è stato individuato tenuto conto dei seguenti elementi: *a)* il dottor Caputi era Componente della citata Commissione di garanzia già da data anteriore all'assunzione in Consob; *b)* non si tratta di impiego, né di attività professionale; *c)* non vi era alcun profilo di interferenza in atto o potenziale con il ruolo e l'attività della Consob; *d)* l'incarico era stato tempestivamente reso noto alla Commissione prima dell'assunzione (era, infatti, indicato nel *curriculum vitae* esaminato collegialmente); *e)* la prosecuzione dello svolgimento dell'attività per 2 anni circa non ha mai determinato disservizi, lacune o rimostranze con riferimento allo svolgimento dell'incarico presso la Consob; *f)* nessun onere finanziario era a carico della Consob; *g)* è stato acquisito un parere legale sulla compatibilità dell'incarico.

Tra l'altro va anche sottolineato che, con riguardo alla qualità di membro della Commissione di garanzia in esame, da cui si è dimesso in data 1° marzo 2013, il dottor Gaetano Caputi non ha percepito alcun compenso a far data dall'aprile 2012.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che in occasione dell'assunzione del dottor Gaetano Caputi presso la Consob, il Collegio aveva avuto piena cognizione del predetto incarico che lo stesso rivestiva

presso la citata Commissione di garanzia, incarico espressamente indicato ai fini della decisione da parte della Consob.

Successivamente, in data 25 gennaio 2012 è stata prodotta al Collegio, che ne ha preso atto, da parte del Direttore Generale un'articolata nota informativa, nell'ambito della quale sono stati forniti ulteriori elementi ai fini dei più opportuni approfondimenti sulla compatibilità tra i predetti incarichi.

Appare, altresì, opportuno evidenziare che le medesime questioni sono state oggetto, in data 17 ottobre 2012, anche di ricorso da parte della Federconsumatori. Con sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II, n. 4930/2013 in data 15 maggio 2013, il citato ricorso è stato dichiarato improcedibile. La sentenza è stata successivamente appellata ed il Consiglio di Stato, con sentenza in data 6 dicembre 2013, ha dichiarato irricevibile l'appello.

Peraltro, è opportuno rilevare che neanche la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha ritenuto sussistere alcuna forma di incompatibilità tra i citati incarichi.

In ogni caso il dottor Gaetano Caputi, in data 1° marzo 2013, si è dimesso dall'incarico rivestito presso la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, pur ribadendo la legittimità della propria posizione, tenuto conto, tra l'altro, che dagli elementi caratterizzanti le funzioni della predetta Autorità non vi erano motivi di interferenza e che non potesse, quindi, ipotizzarsi una violazione dei doveri d'ufficio, che le alte finalità di interesse pubblico, legate alle funzioni di vigilanza e controllo di entrambi i soggetti, non consentissero di rilevare ragioni di incompatibilità concrete. Inoltre, in data 28 febbraio 2012, il dottor Gaetano Caputi si è dimesso dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

Con riguardo alla presunta incompatibilità derivante dall'incarico di professore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, si rileva che il dottor Caputi,

ai fini della sua assunzione presso la Consob era stato ritualmente posto fuori dal ruolo organico dalla citata Scuola. In virtù del predetto incarico, in costanza dell'attività prestata presso la Consob, non ha percepito alcun compenso dalla citata Scuola.

Per quanto concerne, infine, gli incarichi assunti dal dottor Caputi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in essere presso la CONSOB fino al 12 gennaio 2015, e più in particolare, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società quotata CONAFI PRESTITO S.p.A. e le conseguenti attività poste in essere dalla CONSOB, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la CONSOB, in generale, non ha competenze ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e della dichiarazione di de-

cadenza, che hanno natura puramente civilistica, nei confronti di ex dipendenti. Ciò posto, si rappresenta che a seguito del comunicato stampa dell'11 febbraio 2016, con il quale la Società ha reso noto di aver proceduto alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, del Prof. Gaetano Caputi, la CONSOB, in data 9 marzo 2016, ha avviato un'attività al riguardo, finalizzata al solo fine della piena trasparenza in vista della prossima assemblea della società.

Si rileva, infine, che per quanto concerne le disposizioni in materia di incompatibilità del personale della carriera direttiva della CONSOB è in corso di definizione, ai sensi della vigente normativa, il procedimento per l'adozione delle disposizioni attuative in coerenza con quelle già adottate per la Banca d'Italia e per l'IVASS.